

UNITA' MIGRANTI IN ITALIA

Ass. Promozione Sociale

e-mail: UnitaMigrantiinItalia@gmail.com

AGENZIA DELLE ENTRATE
SEZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

24 GIU 2020

C.F. 93076650501

Piazza Stazione n. 16 - 56125 PISA

Pisa, 16/06/2020

Verbale dell'Assemblea generale del 16 giugno 2020

Martedì 16 giugno 2020, presso la Pizzeria Atlass in Via Colombo a Pisa, alle ore 21.00 ha avuto inizio l'Assemblea generale dell'Associazione Unità Migranti in Italia.

Unico punto all'ordine del giorno: modifiche allo Statuto dell'Associazione, approvazione nuova stesura.

Il Presidente Said Talbi ha aperto l'Assemblea consegnando a ciascuno dei presenti copia della versione modificata dello Statuto. Dopo aver dato tempo sufficiente per una prima lettura è passato a leggere la nuova stesura del documento, spiegando e motivando le poche modifiche, dettate dalla volontà generale di entrare a far parte del Terzo settore.

Al termine sono state messe a votazione le modifiche e la nuova versione dello Statuto è stata approvata all'unanimità.

Alle 23.00 si è conclusa l'Assemblea.

Il Presidente

La Segretaria

In Allegato : Verbale dei soci presenti

VERBALE DI PROVA
DEI DELEGATI

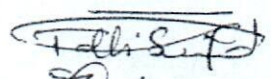
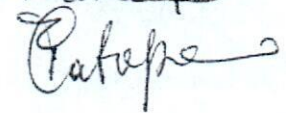
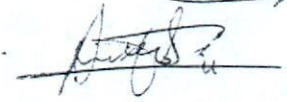
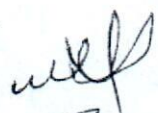
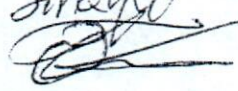
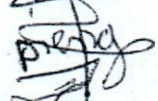
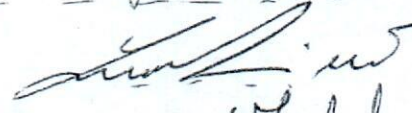
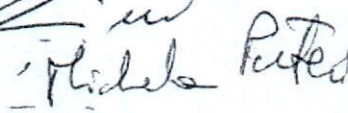
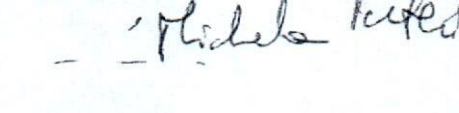
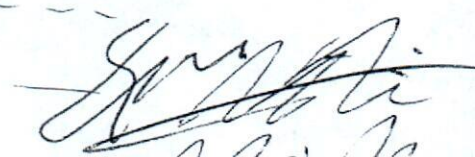
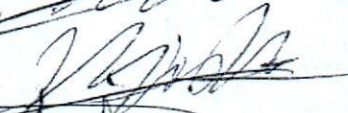
ASSEMBLEA DEL 16 GIUGNO 2020 ORE 21:50

2020

ORDINE DEL GIORNO (ODG):

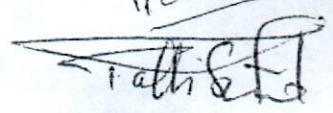
- APPROVAZIONE NUOVO STATUTO UNITÀ MIGRANTI (UMI)

PRESENTI:

	FIRMA
1) TALBI SAID	
2) CATAPANO PAOLA	
3) GAKIS CLIO	
4) AMANCIO EDU	
5) EL DAKHMISY MAHMOUD HAMDOH MAHMOUD	
6) WAUD FAWZI AHMED MOHAMED	
7) SINANA ARBER	
8) ROSE LEDION	
9) NARE ERVIS	
10) DIENG IBRAHIMA	
11) BA HARIEME	
12) DETOTTO ROBERTO	
13) ANTONELLA MELA	
14) LUCA LUCCHINI	
15) MICHELA PUTERI	
16) MICHELE CAMPONE	
17) Nick MacVicar	
18) MARIA MALISEVA	
19) BERBA BENE	

ORE 23:00 APPROVATO STATUTO NUOVO.

Presidenti



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

24 GIU 2020

Spett.le 2746 PERSONE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Patrizia Basso

IL FUNZIONARIO (*)
Maria Augusta Eydallin

GIU 2020

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE UNITÀ MIGRANTI IN ITALIA APS

Art.1. Denominazione e identità giuridica

È costituita l'associazione di promozione sociale "Unità Migranti in Italia APS", in breve denominata "U.M.I. APS" e di seguito indicata con il termine "associazione", ai sensi del Codice civile (art.36 e segg.) e del Decreto legislativo 3 Luglio 2017 n°117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel relativo Registro.

L'ordinamento interno dell'associazione si ispira a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nella partecipazione alla vita associativa ed alle scelte ad essa relative.

Art.2. Sede e durata

L'associazione ha sede nel Comune di Pisa ed ha durata illimitata.

Art.3. Scopo, finalità e attività

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*. In particolare, l'associazione ha come obiettivo quello di *accompagnare i soggetti bisognosi nelle strutture sanitarie e di informarli nella lingua-madre di ciascuno circa i servizi sanitari previsti per gli stranieri regolari e irregolari, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, come previsto all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.*

Nello specifico, le attività di interesse generale sono le seguenti:

- a) *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) *Cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- c) *Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- d) *Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- e) *Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- f) *Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- g) *Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.

0 11 2020

In particolare l'associazione intende:

- Organizzare corsi di varie lingue europee e non;
- Garantire assistenza e consulenza legale in merito alle pratiche relative all'ingresso e al soggiorno dello straniero in Italia;
- Gestire iniziative di formazione in grado di permettere l'integrazione sociale ed una miglior convivenza fra cittadini di tutti i paesi del mondo.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4. Patrimonio, risorse economiche e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo lecito, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalla quote associative nonché dai proventi dell'attività di autofinanziamento. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di autofinanziamento.

Il Consiglio direttivo annualmente propone all'Assemblea che delibera la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla associazione a titolo di quota associativa.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione son impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.5. Associati: ammissione e scioglimento del rapporto associativo

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che approvano gli articoli del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, e che condividono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, impegnandosi a tal proposito a collaborare per il loro raggiungimento.

Sono aderenti all'associazione:

- I fondatori: si considerano tali gli associati che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;(tutti gli associati sono tali a tempo indeterminato salvo morte, recesso od esclusione);
- gli ordinari: coloro che successivamente aderiranno all'Associazione: la loro qualità è subordinata all'iscrizione annuale ed al pagamento della quota associativa;
- gli onorari o benemeriti: coloro che si sono dimostrati particolarmente vicini alle finalità dell'Associazione attraverso la loro attività quotidiana.

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio decide – secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - sull'ammissione di nuovi associati e dà comunicazione di ciò in Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. In caso di non accettazione, che deve essere adeguatamente motivata, è possibile il ricorso in Assemblea.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorrere all'Assemblea che decide nella prima seduta utile.

Art. 6. Associati: diritti e obblighi

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;
-



Gli associati hanno l'obbligo di:

- ENTRATA -
ALE DI PISA
ALE DI PISA
- 2020
- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
-
- PER IL
-

Art. 7. Comunicazioni

Le comunicazioni sull'attività associativa, sulla convocazione delle assemblee, sulle iniziative e quant'altro sia connesso col perseguimento delle finalità associative avvengono, di regola, attraverso l'affissione all'albo posto presso la sede dell'associazione e attraverso l'indirizzo di posta elettronica che l'associato si obbliga a fornire all'atto dell'adesione.

In casi particolari, previa apposita deliberazione del Consiglio direttivo, dette comunicazioni potranno avvenire tramite lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo che l'associato fornisce al momento dell'iscrizione o a quello diverso successivamente comunicato dall'associato stesso tramite lettera raccomandata.

Art. 8. Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679, all'atto dell'adesione all'associazione l'associato presta il proprio consenso al trattamento da parte della stessa dei propri dati personali, con il solo limite dell'impiego di tali dati per il raggiungimento delle finalità associative.

L'associazione si impegna a raccogliere e conservare i dati personali relativi agli associati nel rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al citato GDPR 2016/679, impiegando tali dati per le sole finalità dell'associazione.

Art. 9. Organi

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo, che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge

Art. 10. Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione, i quali hanno tutti diritto di voto ed è rappresentata dal suo Presidente.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.



L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente oppure almeno un terzo (1/3) degli associati oppure almeno tre (3) consiglieri oppure l'Organo di controllo, se nominato, che a tal proposito decide a maggioranza semplice, ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Provvede alla nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- Delinea gli indirizzi generali dall'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modifiche al presente statuto;
- Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione, incluso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

Art.11. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione dell'associazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque (5) ad un massimo sette (7) membri.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione di insediamento del Consiglio direttivo verranno nominati al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, sono funzioni di questo organo:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare all'Assemblea;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1/3 dei consiglieri ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dello stesso.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12. Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art.13. Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 14. Segretario

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessario o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio direttivo nonché del libro degli associati all'associazione.

Art. 15. Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 16. Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17. Libri e registri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se nominato), tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Segretario.

Art. 18. Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all' art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 19. Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20. Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse fra gli associati in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e/o nei rapporti associativi sarà rimessa al giudizio del comitato dei garanti o altro collegio interno dell'organizzazione nazionale cui aderirà l'Associazione. In mancanza di tale adesione, la questione sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Art. 21. Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, art. 82, co. 5

Allegato al n°
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA

24 GIU 2020

Registrazione 1746 05/06/20

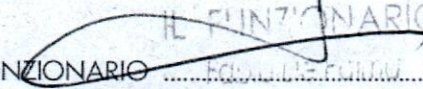
in carica delegata del Direttore Provinciale
Patrizia Mancini

IL FUNZIONARIO (*)
Maria Augusta Eydallin

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 93076650501	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE UNITA' MIGRANTI IN ITALIA		
TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO PIAZZA DELLA STAZIONE 16		
C.A.P. 56125	COMUNE PISA	PROV. PI

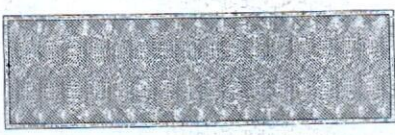
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE TLBSDA81M20Z352D	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE TALBI SAID	
DATA 24/01/2020	
IL FUNZIONARIO 	
UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT PISA	

Cognome **TALBI**
 Nome **SAID**
 nato il **20/08/1981**
 (atto n. P. S.)
 a **EL KHADHRA (TUNISIA)**
 Cittadinanza **TUNISINA**
 Residenza **PISA**
 Via **VIA VINCENZO GIOBERTI n. 26 Piano 1 Int. 3**
 Stato civile ********
 Professione **DIRIGENTE DI COMUNITA'**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **167**
 Capelli **NERI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari


 Firma del titolare **Talbi Said**
PISA li **17/08/2018**
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro


 SINDACO DEL SINDACO
 Roberto Cefotto

Data di scadenza:
20/08/2028
 Non valida per espatrio
 Diritto fisso 4,73 euro
 Diritto di segreteria 0,27 euro
AZ 0907733

 1P2S - OCY - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
PISA
CARTA D'IDENTITA'
N° AZ 0907733
 DI
TALBI
SAID

